

A tutti i
Signori Clienti
loro sedi

Saronno, 08 Settembre 2011

Oggetto: Circolare del 08.09.2011

Argomento nr. 1) DAL 1° LUGLIO DIVENTA PIENAMENTE EFFICACE LO SPESOMETRO

Il 1° luglio è divenuto pienamente efficace il cosiddetto "spesometro", ossia quel sistema di monitoraggio delle transazioni economiche introdotto dal D.L. n.78/10. Tale adempimento tiene sotto controllo acquisti e cessioni tanto di beni che di servizi. Se fino allo scorso 30 giugno erano monitorate solo le operazioni per le quali vi era obbligo di fatturazione (peraltro con una soglia molto elevata di € 25.000 per le operazioni 2010), dal mese di luglio 2011 vanno monitorate anche le operazioni per le quali non vi è obbligo di fatturazione (quindi tipicamente le operazioni poste in essere dai commercianti al dettaglio, ma non solo), purché superino la soglia di € 3.600 al lordo dell'Iva. Si tratta quindi, per le operazioni poste in essere senza emissione della fattura, di rilevare i dati personali dell'acquirente (*in primis* il codice fiscale) ai fini del futuro adempimento (a tal fine si fornisce una scheda di rilevazione dati).

Rinviando ai successivi contributi il compito di delineare soggetti obbligati e operazioni interessate dalla rilevazione, occorre ricordare la finalità di tale adempimento.

La finalità

Questo adempimento ha quale scopo quello di introdurre un monitoraggio delle operazioni, monitoraggio che vuole perseguire due diverse finalità:

- in prima battuta l'obiettivo è quello di rafforzare gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria per il contrasto dei comportamenti fraudolenti, soprattutto in materia di Iva. Obbligando gli operatori economici a comunicare all'Amministrazione Finanziaria le operazioni poste in essere, si viene a creare un incrocio tra i diversi soggetti (verifica della corrispondenza tra le operazioni attive di un soggetto e quelle passive dell'altro soggetto), riducendo la possibilità che qualcuno sia tentato di occultare materia imponibile ai fini delle imposte dirette e soprattutto l'Iva riscossa dai clienti (questa verifica interessa le operazioni poste in essere tra operatori economici). Tali informazioni consentiranno ai verificatori di dirigere l'attenzione ai soggetti a più altro rischio di evasione.

SEDE DI SARONNO:
21047 - SARONNO - VA
VIA RAMAZZOTTI, 20
TEL: + 39.02.25060267
FAX: + 39.02.25060260

SEDE DI MILANO:
20122 - MILANO - MI
VIA DURINI, 27
TEL: +39.02.783291
FAX: +39.02.783833

- L'obiettivo principale del nuovo adempimento (in particolare con riferimento alle operazioni poste in essere nei confronti dei "privati") è comunque quello di costituire un ausilio per la concreta individuazione della capacità contributiva delle persone fisiche, specialmente ai fini dell'accertamento sintetico. Le informazioni comunicate dagli operatori economici relative ai beni ceduti e ai servizi prestati (che superino la soglia di € 3.000 / € 3.600 come in seguito si dirà) costituiranno un utile serbatoio di informazioni a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria per valutare la capacità di spesa da parte di ciascun contribuente. In questo modo l'Amministrazione Finanziaria sarà a conoscenza di tutte le spese (di importo significativo) poste in essere da parte di ciascun contribuente e quindi potrà valutare se il reddito da questi dichiarato sia conforme o meno al proprio tenore di vita: sarà quindi un utile strumento per la selezione dei soggetti da sottoporre a monitoraggio e per la ricostruzione del reddito presunto. Giusto per fare alcuni esempi, i verificatori avranno agevolmente a disposizione le informazioni relative ad acquisti di viaggi, acquisti di veicoli, di arredamento, di oggetti d'arte, di gioielli, le spese sanitarie sostenute, le spese legali, le rette per scuole private sostenute per i figli, le quote versate per l'iscrizione a club, circoli o palestre, oltre a moltissime altre informazioni. Si tratta quindi di un adempimento che interessa tanto al rivenditore negli aspetti operativi, ma è altresì importante che ogni soggetto tenga in giusta considerazione il fatto che ogni acquisto oltre le descritte soglie che andrà ad effettuare, si tramuterà in una informazione che verrà acquisita ed elaborata dall'Amministrazione Finanziaria.

Argomento nr. 2) I SOGGETTI INTERESSATI

La comunicazione telematica delle operazioni riguarda tutti i soggetti passivi Iva che, in qualità di cedenti/prestatori o di cessionari/committenti, effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva, quindi in prima battuta (ma non solo) imprese e professionisti titolari di partita Iva.

La C.M. n.24/E/11 precisa che sono obbligati ad effettuare tale comunicazione anche:

- i soggetti in contabilità semplificata;
- gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole (quindi sono escluse le operazioni istituzionali);
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale in Italia (in quanto tali soggetti risultano essere, ai fini Iva, soggetti equiparati ai contribuenti residenti);
- i curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell'art.36-bis del DPR n.633/72 (quindi anche se non devono, ad esempio, presentare la dichiarazione Iva, comunque sono interessati da tale adempimento);
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive e di lavoro autonomo ai sensi dell'art.13 L. n.388/00 (in quanto sono soggetti che applicano ordinariamente l'Iva, anche se la liquidazione dell'imposta avviene con cadenza annuale).

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21/06/2011 sono esclusi dall'obbligo di porre in essere tale monitoraggio le Amministrazioni Pubbliche, e più specificamente lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico. Tale esclusione è giustificata dalle peculiari modalità di tenuta della contabilità, che potrebbero rendere particolarmente difficile l'individuazione delle operazioni da segnalare.

Si presti attenzione al fatto che tali soggetti sono esclusi dall'obbligo di comunicazione, ma non i soggetti che pongono in essere operazioni nei confronti di tali soggetti. Quindi l'impresa che realizza una fornitura a favore di un ente pubblico, deve comunicare regolarmente tale operazione.

Contribuenti minimi

Una precisazione a parte vale per i contribuenti minimi. La C.M. n.24/E/11 ricorda che tali soggetti sono esonerati dall'obbligo di comunicazione in quanto l'adesione a detto regime comporta, sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti Iva, l'esonero da qualunque obbligo, fatta salva la certificazione dei corrispettivi.

Sul punto l'Amministrazione Finanziaria afferma che l'esclusione non opera, qualora in corso d'anno il regime cessi di avere efficacia (per il conseguimento di ricavi o compensi superiori

a € 30.000, l'effettuazione di cessioni all'esportazione, il sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, o, ancora, la percezione di somme a titolo di

partecipazione agli utili, o l'effettuazione di acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superano l'ammontare complessivo di € 15.000). In tal caso il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime fiscale semplificato.

Si ricorda invece che il diritto a fruire del regime agevolato viene meno dall'anno successivo (a meno di non superare l'ammontare di € 45.000 di operazioni attive): pertanto il contribuente rimarrà nel regime dei minimi fino a fine anno (quindi continuerà a fatturare senza applicazione dell'Iva), ma dalla data in cui avviene il superamento dei limiti dovrà raccogliere le informazioni relative agli operatori economici con cui ha intrattenuto rapporti, al fine del monitoraggio delle operazioni.

Operazioni straordinarie

Vi sono anche specifiche regole da seguire nel caso in cui vi siano delle operazioni straordinarie.

Il provvedimento 22/12/2010 prevede che nel caso di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:

- ➔ nel caso in cui il soggetto non si sia estinto per effetto dell'operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso. Ad esempio, nel caso di scissione parziale, la società scissa (che non si estingue) presenterà la comunicazione delle operazioni di propria competenza.
- ➔ nel caso in cui il soggetto si sia estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione sostanziale soggettiva (si pensi ad esempio al caso di fusione per incorporazione), quello subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto. Al riguardo la C.M. n.24/E/11 precisa:
 - se l'estinzione è avvenuta nel periodo oggetto della comunicazione (es.: periodo monitorato 2011, operazione con effetto 15 settembre 2011), il soggetto risultante dall'operazione dovrà riepilogare tutte le operazioni in un'unica comunicazione (entro il 30/04/2012);
 - se l'estinzione è avvenuta successivamente alla chiusura del periodo da monitorare ma prima del termine per l'invio della relativa comunicazione (es.: periodo monitorato 2011, operazione con effetti il 15 febbraio 2012) il soggetto risultante dall'operazione deve presentare due distinte comunicazioni (entro il 30/04/2012).

Si tratta di uno schema analogo a quello che regola l'inserimento in dichiarazione Iva di tali operazioni. Tale schema deve servire ai clienti che sono stati interessati da operazioni straordinarie per "catalogare" le informazioni dei soggetti con i quali pongono in essere operazioni economiche.

La circolare non tratta il caso di trasformazione societaria (es.: da Snc a Srl oppure da Srl a Snc): questa, ai fini Iva, non si considera trasformazione sostanziale soggettiva, per cui le operazioni si ritiene debbano essere rilevate senza tenere in considerazione tale accadimento. In pratica è il soggetto risultante dalla trasformazione che in un'unica comunicazione invierà tutte le operazioni dell'anno sottoposte a monitoraggio.

Argomento nr. 3) LE OPERAZIONI INCLUSE

Per eseguire correttamente il nuovo adempimento è necessario stabilire con precisione quali siano le operazioni che costituiscono oggetto di monitoraggio, anche alla luce delle numerose ipotesi di esclusione che il provvedimento del 22/12/2010 ha previsto e che la C.M. n.24/11 ha ulteriormente incrementato per ragioni che appaiono logiche e condivisibili.


In primis, è bene precisare che l'obbligo di comunicazione riguarda:

- ➔ le operazioni effettuate tra soggetti Iva (*cosiddette operazioni business to business*)
- ➔ le operazioni in cui cessionario o committente risulti essere il consumatore finale (*cosiddette operazioni business to consumer*).

Quindi, il soggetto passivo Iva obbligato all'adempimento dovrà monitorare e trasmettere telematicamente le operazioni:

- effettuate nei confronti di altri soggetti passivi Iva;
- effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soggetti passivi Iva (privati, enti non commerciali che non svolgono attività commerciale);
- ricevute da altri soggetti passivi Iva.

Inoltre, l'obbligo sussiste



L'obbligo di emettere fattura

L'articolo 22 del DPR n.633/72, al primo comma, recita: "L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione" e ciò significa che la "richiesta" della fattura da parte del cliente ne rende di fatto obbligatoria l'emissione.

Nei rapporti tra soggetti Iva, inoltre, è il comma 3 del citato art.22 ad affermare che: "gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ... sono obbligati a richiedere la fattura".

Nei casi, invece, in cui l'emissione della fattura non costituisce un obbligo, e cioè nei casi in cui è il cedente o prestatore che volontariamente decide di emettere fattura in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale, si deve ritenere che l'obbligo di monitoraggio sussista solo a partire dal 1/7/2011.

I differenti limiti di 3.000 e 3.600 euro

Occorre altresì rilevare - per evitare equivoci - che il doppio limite (di € 3.000 previsto per i casi di obbligatoria fatturazione e di € 3.600 previsto per i casi in cui l'emissione della fattura non è obbligatoria) a partire dal quale scatta l'obbligo di monitorare le operazioni, non si incrocia perfettamente con la tipologia di soggetti destinatari dell'operazione di acquisto:

se è vero che i casi in cui non sussiste l'obbligo di emissione della fattura (riconducibili per lo più alle previsioni contenute nell'art.22 del DPR n.633/72 rubricato "Commercio al minuto e attività assimilate") sono per lo più riferiti ad operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori, è altrettanto vero, che in molte situazioni le prestazioni effettuate nei confronti dei privati consumatori devono essere obbligatoriamente certificate mediante emissione della fattura di cui all'art.21 del DPR n.633/72.

ESEMPIO

Il dentista che effettua prestazioni esenti a privati è obbligato ad emettere fattura, il commercialista che rende al privato prestazioni imponibili riguardanti la compilazione della sua dichiarazione dei redditi è obbligato ad emettere fattura, e così via.

Tutto questo per dire che il doppio limite non va "riferito" a distinte categorie di rapporti (*business to business* piuttosto che *business to consumer*) bensì collegato all'obbligo di emettere o meno fattura per quella determinata cessione o prestazione.

In questo senso, obbligate al monitoraggio già dall'anno 2010 ed anche per il periodo 1° gennaio 2011 - 30 giugno 2011 (periodi dai quali sono escluse le operazioni per le quali non sussiste obbligo di emettere la fattura), come precisato dalla C.M. n.24/E/11 al paragrafo 3.1, sono anche "le cessioni o prestazioni effettuate a favore di consumatori finali per le quali viene emessa la fattura". Si deve ritenere per i soli casi in cui l'emissione della fattura sia obbligatoria.

Con riferimento all'applicazione del limite (3.000 o 3.600 euro), invece, non è stato perfettamente chiarito se le operazioni certificate da fattura per le quali, tuttavia, non sussiste un obbligo in tal senso (è il caso dello stesso cliente privato consumatore che per proprie esigenze richiede la fattura in luogo dello scontrino o ricevuta fiscale), debbano seguire il limite previsto per le operazioni certificate obbligatoriamente da fattura (€ 3.000) piuttosto che quello per le operazioni in relazione alle quali tale obbligo non sussiste (€ 3.600). Considerato che il primo limite (€ 3.000) deve considerarsi al netto dell'Iva ed il secondo (€ 3.600) al lordo dell'Iva in quanto il corrispettivo "incorpora" la stessa imposta, in presenza di aliquote diverse da quella ordinaria la scelta dell'una o l'altra soluzione non è indifferente.

Sempre ai fini della verifica dei limiti (3.000 ovvero 3.600 euro) la circolare n.24/E del 30 maggio scorso offre la soluzione per una serie di casistiche che di seguito si rappresentano:

Agenzie di viaggi e turismo che applicano il regime	si tratta di soggetti che, pur avendo l'obbligo di documentare le operazioni mediante emissione della
---	---

speciale Iva di cui all'art.74-ter del DPR n.633/72):	fattura, non hanno l'obbligo di indicare separatamente l'imposta; in questo caso il limite è quello dei € 3.600;
spese anticipate in nome e per conto del cliente:	tali spese non devono essere considerate in quanto escluse dalla base imponibile Iva;
operazioni soggette al regime del margine speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'art.36 D.L. n.41/95	va comunicata la sola base imponibile cui è riferibile l'imposta, restando non rilevante la quota dell'importo non soggetta ad Iva (in sostanza, per la determinazione dell'importo dell'operazione cui è connesso l'obbligo di comunicazione, non si deve tenere conto dell'eventuale quota parte fuori campo Iva);
operazioni soggette al regime del <i>reverse charge</i>	va comunicata la base imponibile cui è riferibile l'imposta
cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa	la base imponibile è definita ai sensi dell'art.13 del DPR n.633/72
beni destinati a finalità estranee all'impresa (autoconsumo)	la base imponibile è definita ai sensi dell'art.13 del DPR n.633/72.

Momento di rilevanza delle operazioni e note di variazione

La circolare n.24/E dello scorso 30 maggio precisa, al paragrafo 4, che per l'individuazione degli elementi informativi da trasmettere il soggetto obbligato deve fare riferimento al momento della registrazione ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 del DPR n.633/72, o, in mancanza dell'obbligo, al momento di effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art.6 del medesimo decreto.

In merito ai contenuti della comunicazione il documento di prassi precisa che deve essere indicato nella comunicazione l'importo delle operazioni effettuate "tenendo conto delle variazioni di cui all'art.26 del DPR n.633/72". Pertanto viene precisato che:

- l'operazione non andrà comunicata se, per effetto della nota di variazione in diminuzione, l'importo dell'operazione, inizialmente superiore al limite di € 3.000 scende al di sotto di detto limite;
- se invece l'importo dell'operazione è in origine superiore al limite di € 3.000 e con la nota di variazione in diminuzione l'importo rimane comunque superiore al limite stesso, l'operazione va comunicata al netto dell'importo stornato;
- l'operazione andrà comunicata nel momento in cui, per effetto della nota di variazione in aumento, l'importo, inizialmente inferiore al limite di € 3.000, supera detto limite;
- nell'ipotesi in cui la variazione avvenga dopo il termine previsto per la comunicazione, l'importo sarà indicato in quella relativa all'anno in cui la nota di variazione è stata emessa.

SEDE DI SARONNO:
21047 - SARONNO - VA
VIA RAMAZZOTTI, 20
TEL: + 39.02.25060267
FAX: + 39.02.25060260

SEDE DI MILANO:
20122 - MILANO - MI
VIA DURINI, 27
TEL: +39.02.783291
FAX: +39.02.783833

Argomento nr. 4) LE OPERAZIONI ESCLUSE

Le operazioni escluse dall'obbligo di comunicazione sono individuate dal punto 2.4 del Provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010. Tuttavia, con la C.M. n.24/E del 30 maggio 2011, l'Agenzia ha individuato ulteriori ipotesi di esclusione fornendo nel contempo importanti precisazioni.

Importazioni

Sono escluse le importazioni per esplicita previsione del punto 2.4 del provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010.

Operazioni Black List

Sono escluse per esplicita previsione del punto 2.4 del provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list* di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001.

Esportazioni

Sono escluse le esportazioni di cui all'art.8 co.1 lett. a) e b) del DPR n.633/72, in quanto operazioni soggette all'obbligo di emissione della bolletta doganale, e, quindi, già conosciute dall'Amministrazione Finanziaria.

Sussiste obbligo di comunicazione

Fanno eccezione, come precisato dall'Agenzia:

- ➔ le operazioni poste in essere tra operatori nazionali, anche tramite commissionari, nell'ambito delle *c.d.* "esportazioni indirette" di cui alla successiva lettera c) dell'art.8 (si tratta delle fatture emesse senza applicazione dell'Iva a seguito della richiesta pervenuta tramite lettera di intento dagli esportatori abituali);
 - ➔ per le cosiddette "triangolazioni comunitarie" previste dall'art.58 del D.L. n.331/93 in quanto trattasi nella sostanza di operazioni interne (assimilate ai soli fini del trattamento non imponibile Iva alle esportazioni);
- per le quali l'obbligo di comunicazione sussiste

Operazioni già comunicate all'anagrafe Tributaria

Tra le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria acquisite ai sensi dell'art.7 del DPR n.605/73, ipotesi di esclusione prevista dal provvedimento direttoriale del 22/12/2010, la C.M. n.24/E richiama a titolo esemplificativo quelle:

- connesse ai contratti di assicurazione e ai contratti di somministrazione di energia elettrica;

- relative ai contratti di mutuo;
- relative agli atti di compravendita di immobili.

Operazioni non territoriali

Non devono essere comprese nella comunicazione le operazioni che, sotto il profilo territoriale non risultino rilevanti in Italia. Si tratta, ad esempio, delle operazioni contemplate dall'art.7-ter del DPR n.633/72 in relazione alle quali vige la regola della rilevanza territoriale del luogo in cui risulta stabilito il committente. La C.M. n.24/E fa l'esempio del professionista italiano che effettua una prestazione in favore di un'impresa tedesca: l'operazione si considera effettuata in Germania e, quindi, non essendo assoggettata ad imposizione in Italia, non dovrà essere comunicata;

Passaggi interni

La circolare, inoltre, esclude dall'obbligo della comunicazione anche i passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura.

Operazioni intracomunitarie

Arriva con la C.M. n.24/E la sospirata ed attesa esclusione per le operazioni intracomunitarie. Si trattava, a tutta evidenza, di una "dimenticanza" del provvedimento direttoriale dello scorso 22/12/2010, in quanto trattasi di operazioni ampiamente monitorate dall'Amministrazione Finanziaria (tramite gli elenchi Intrastat) e per le quali obiettivamente non si sentiva il bisogno di introdurre ulteriori adempimenti. Senza lasciare spazio a dubbi la circolare testualmente afferma che: *"sono escluse dalla comunicazione in parola anche le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario. Le informazioni relative a tali operazioni, infatti, sono già acquisite mediante i modelli Intra ed utilizzate per i riscontri con i dati presenti nel sistema Vies, ai fini del contrasto alle specifiche forme di frode ed evasione fiscale, secondo un modello adottato da tutti i Paesi membri dell'Unione Europea"*.

Pagamento da privati mediante utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate

L'ultima ipotesi di esclusione in commento va collegata alla previsione contenuta nell'art.7 del "Decreto Sviluppo". Tale disposizione prevede l'esclusione dall'obbligo di comunicazione per le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva, nei casi in cui il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante:

- ➔ carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art.7, co.6, del DPR n.605/73.

Precisa in proposito la circolare che non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con tali ultime carte, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione).

Se la previsione introdotta di recente dal Decreto Sviluppo deve essere accolta con favore in quanto solleverà da gravosi adempimenti i numerosi operatori, non più tenuti ad acquisire i dati anagrafici dei propri clienti privati consumatori quando il pagamento avverrà

mediante i predetti strumenti, la stessa risulta carente sotto il profilo della identificazione di altri strumenti che al pari di quelli individuati assicurano in egual modo la tracciabilità. Stiamo parlando dei bonifici bancari piuttosto che degli assegni circolari o assegni bancari non trasferibili. Le transazioni avvenute con tali strumenti, infatti, richiederanno comunque l'obbligo di identificazione del cliente da parte dell'esercente, atteso che le stesse dovranno costituire oggetto di comunicazione telematica.

SEDE DI SARONNO:
21047 - SARONNO - VA
VIA RAMAZZOTTI, 20
TEL: + 39.02.25060267
FAX: + 39.02.25060260

SEDE DI MILANO:
20122 - MILANO - MI
VIA DURINI, 27
TEL: +39.02.783291
FAX: +39.02.783833


Argomento nr. 5) RIDOTTA AL 4% LA RITENUTA D'ACCONTO SULL'ACCREDITO DEI BONIFICI CHE FRUISCONO DELLA DETRAZIONE DEL 36% O DEL 55%

A decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 5 luglio 2011 le Banche e le Poste italiane Spa hanno applicato una ritenuta d'acconto del 10% all'atto dell'accredito ai beneficiari dei bonifici bancari/postali che godono, per i soggetti che commissionano gli interventi, delle detrazioni di imposta del 36% o del 55% (art.25 del D.L. n.78/10).

Per i pagamenti effettuati dallo scorso 6 luglio 2011, la ritenuta di acconto viene applicata dalle Banche e dalle Poste italiane Spa nella nuova misura del 4%, a seguito della modifica introdotta dall'art.23, co.8, del D.L. n.98/11. Il versamento della ritenuta sarà effettuato e certificato dalle banche/poste e potrà essere scomputato in sede di dichiarazione dei redditi (dall'Irpef dovuta per i professionisti, le imprese individuali e le società di persone ovvero dall'Ires dovuta per le società di capitali) da parte dei soggetti beneficiari dei bonifici accreditati al netto della stessa.


L'ambito oggettivo di applicazione della ritenuta del 4%


Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 30 giugno 2010 ha stabilito che la ritenuta deve essere effettuata dalla banca/posta del beneficiario all'atto dell'accredito di bonifici disposti per:



L'applicazione della ritenuta del 4% vige laddove il bonifico bancario o postale costituisca la modalità obbligatoria di pagamento delle spese interessate a fruire della detrazione del 36% o del 55%. Ove l'utilizzo del bonifico bancario o postale non sia obbligatorio, l'adozione di una diversa modalità di pagamento non comporta l'applicazione della ritenuta in esame.


L'obbligo di effettuazione della ritenuta non spetta al soggetto disponente il pagamento (come avviene, ordinariamente, per gli altri tipi di ritenuta di acconto) ma alla banca che riceve l'accredito della somma: il soggetto che dispone il bonifico bancario/postale dovrà procedere al pagamento delle fatture per l'importo lordo totale delle stesse (non vi è alcun obbligo di indicazione della ritenuta sulla fattura stessa).





La base imponibile su cui va operata la ritenuta

I pagamenti effettuati mediante bonifico bancario/postale dai contribuenti che intendono avvalersi della detrazione del 36% o del 55% sono inerenti al pagamento di fatture emesse da parte di fornitori che agiscono nell'ambito del reddito di impresa o del reddito di lavoro autonomo. Sono agevolabili, infatti, non solo la realizzazione degli interventi da parte delle imprese ma anche le prestazioni professionali quali, a titolo esemplificativo:



La misura dell'aliquota Iva afferente alle diverse prestazioni di servizi e cessioni di beni agevolabili varia in relazione alla tipologia di spesa cui afferisce il bonifico: l'importo del corrispettivo può essere assoggettato ad imposta sul valore aggiunto con aliquota del 10% o del 20%. Nel merito la Circolare n.40/10 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- la ritenuta di acconto del 4% non deve essere calcolata sul totale fattura (comprensivo dell'Iva), bensì sull'imponibile della stessa;
- non essendo la banca/posta a conoscenza dell'aliquota Iva applicata all'operazione (dal bonifico, infatti, si vede solo il pagamento totale), la ritenuta del 4% deve essere calcolata su un imponibile forfettario determinato sempre dividendo l'importo lordo della fattura per 1,2.

Quindi le banche e le poste opereranno la ritenuta del 4% su una base imponibile pari all'importo lordo da accreditare decurtato del 20%, indipendentemente dalla presenza in fattura di corrispettivi assoggettati ad Iva con aliquota pari al 10% o di rimborsi spese anticipati in nome e per conto del committente. Il soggetto beneficiario del bonifico agevolato si vedrà, pertanto, accreditare dalla propria banca un importo decurtato della

ritenuta di acconto del 4%, che potrà scomputare in sede di liquidazione delle imposte dovute nella propria dichiarazione dei redditi.

ESEMPIO

La ditta Verdi Srl ha fatturato in data 30 giugno 2011 al sig. Bianchi Walter un intervento di manutenzione straordinaria eseguito sull'abitazione principale dello stesso soggetto privato, per il quale il sig. Bianchi intende beneficiare della detrazione del 36%. La fattura emessa dalla Verdi Srl prevede un corrispettivo pari ad € 6.000 assoggettato ad Iva al 10% per € 600: il totale della fattura è pari a € 6.600. In data 11 luglio 2011 il sig. Bianchi bonifica l'importo di € 6.600. La banca, in qualità di sostituto di imposta, opera la ritenuta del 4% pari a € 220 sull'importo di € 5.500 (6.600/1,2) e, pertanto, accredita sul conto corrente della Verdi Srl l'importo di € 6.380 (6.600 - 220). Nel caso in esame, al fine dell'applicazione da parte della banca della ritenuta nella misura del 4%, non rileva la data di emissione della fattura (antecedente al 6 luglio 2011) ma esclusivamente la data di effettuazione del bonifico. Successivamente, la banca provvederà al versamento mediante modello F24 della ritenuta operata entro la scadenza del giorno 16 del mese successivo all'accredito della somma al beneficiario e alla certificazione dell'avvenuto versamento entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

La presenza di altri tipi di ritenuta di acconto

In alcuni casi, per le somme oggetto di un bonifico che fruisce della detrazione del 36% o del 55%, è già prevista la applicazione ordinaria di una ritenuta da parte del soggetto ordinante:

- sui corrispettivi dovuti dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi è prevista una ritenuta di acconto del 4%;
- sui corrispettivi dovuti ai professionisti è prevista una ritenuta di acconto del 20%.

Al fine di evitare che in dette ipotesi le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano un doppio prelievo alla fonte sugli stessi corrispettivi, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che deve essere applicata la sola ritenuta del 4% da parte della banca beneficiaria, non operando in tali casi le ritenute ordinariamente previste:

qualora trattasi di fattura emessa nei confronti di un condominio da un'impresa

l'amministratore che effettuerà il bonifico bancario per fruire della detrazione del 36% o del 55% salderà la fattura al lordo della ritenuta di acconto del 4%;

qualora trattasi di fattura emessa da un professionista

il cliente che effettuerà il bonifico bancario per fruire della detrazione del 36% o del 55% salderà la fattura al lordo della ritenuta di acconto del 20%.

È opportuna, in tali casi, sulle fatture emesse per le quali i committenti fruiscono di una delle due detrazioni, l'indicazione da parte:

- delle imprese appaltatrici di opere e servizi per i condomini della dicitura "*Corrispettivi non assoggettati a ritenuta di acconto del 4%*";
- dei professionisti della dicitura "*Corrispettivi non assoggettati a ritenuta di acconto del 20%*".

Argomento nr. 6) ABBASSATO DA €5.000 A €2.500 IL LIMITE PER EFFETTUARE PAGAMENTI IN CONTANTI

Dal 13 agosto 2011 con l'entrata in vigore del D.L. n.138/11 è sceso da € 5.000 ad € 2.500 il limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante e dei titoli al portatore di cui all'art.49 del D.Lgs. n.231/07: tale novità ha una serie di implicazioni oltre che su tutti i rapporti commerciali eseguiti mediante pagamenti in contanti anche sull'emissione degli assegni bancari, postali, sui vaglia postali e cambiari e sui libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Al fine di adeguare l'Italia alle disposizioni comunitarie in merito alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore sono cambiate alcune disposizioni previste dal D.Lgs. n.231/07:

- è introdotto il divieto di pagamento tramite denaro contante, libretto di deposito bancario o postale al portatore, o titoli al portatore fra soggetti diversi per importo pari o superiore a €2.500;
- gli assegni bancari, postali e circolari e i vaglia postali e cambiari emessi per importo pari o superiore a €2.500 devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni bancari, postali e circolari e di vaglia postali e cambiari liberi senza clausola di non trasferibilità può essere richiesto per iscritto dal cliente, se di importo inferiore ad € 2.500, previo pagamento dell'imposta di bollo di €1,50 per singolo modulo di assegno o vaglia;
- i libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno avere un saldo inferiore a €2.500. Se gli stessi sono esistenti alla data del 13 agosto 2011 sarà necessario entro il termine ultimo del 30 settembre 2011 provvedere alla riduzione del saldo ad una somma inferiore a €2.500 ovvero estinguerli.

Generalmente, dunque, devono ritenersi interessate dalle nuove norme una serie di operazioni frequenti nella pratica commerciale, qualora le stesse siano effettuate per importi superiori a €2.500:

- incasso o pagamento delle fatture in contanti (la norma afferma che il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più incassi/pagamenti in contanti inferiori alla soglia, ma per l'importo complessivo superiori alla stessa, che appaiano artificialmente frazionati);
- movimentazioni di contante tra soci e società sia nel caso delle società di persone sia nel caso delle società a responsabilità limitata (prelievo soci, finanziamento, distribuzione di utili, ecc.);
- transazioni infragruppo;
- emissione di obbligazioni;
- incasso o pagamento di caparre.

I professionisti tenutari delle scritture contabili e i revisori dei conti ove nominati dovranno vigilare sul rispetto di tali limiti.

Aspetti sanzionatori

Le sanzioni incidono non solo sul soggetto che compie l'irregolarità, ma anche su chi, tenuto a comunicarle agli enti competenti, omette tale obbligo. In particolare, si segnala che chi viola la soglia di €2.500 relativamente alle movimentazioni di denaro contante ovvero omette di inserire la clausola di non trasferibilità o la ragione sociale del beneficiario di un assegno superiore a €2.500 è assoggettato ad una sanzione che va dall'1% al 40% dell'importo trasferito, con una sanzione minima non inferiore a €3.000. Nel caso di violazione con importo trasferito superiore a €50.000 le sanzioni saranno comprese tra il 5% e il 40% dell'importo trasferito.

Argomento nr. 7) SANZIONATI I PROFESSIONISTI CHE NON FATTURANO

Per mezzo delle modifiche apportate all'art.12 del D.Lgs. n.471/97 dal c.d. decreto di Ferragosto, vengono introdotti i commi 2-*sexies* e 2-*septies*, ai sensi dei quali è prevista una sanzione amministrativa per i professionisti, iscritti in albi o ordini professionali, che non emettano fattura. Viene estesa, di fatto, all'ambito professionale, una norma già esistente per i commercianti al minuto che non emettono scontrini e ricevute fiscali.

In particolare la norma prevede, per i soggetti iscritti in albi o ordini professionali ai quali siano contestate, in giorni diversi, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di fatturazione dei compensi, la sospensione dell'iscrizione all'albo/ordine per un periodo che può variare da 3 giorni ad 1 mese. Nel caso in cui il comportamento sia ripetuto la sospensione passa da 15 giorni a 6 mesi. Se la violazione è compiuta dal professionista che svolge l'attività in forma associata le sanzioni saranno comminate nei confronti di tutti gli associati.

Giova sottolineare che sarà l'Agenzia delle Entrate a sospendere il professionista effettuando apposita comunicazione all'Albo/Ordine che a sua volta dovrà darne notizia al professionista medesimo.

In particolare: *"La sospensione ... è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni ... è effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza ..."*.

Si sottolinea, comunque, che tale misura non va considerata con leggerezza perché ogni Albo/Ordine professionale collega alla sospensione conseguenze in ambito di svolgimento della professione, si pensi all'avvocato che potrebbe perdere collegi sindacali ovvero curatele fallimentari.


Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo

Argomento nr. 8) LA RIFORMA DELLE RENDITE FINANZIARIE NELLA MANOVRA DI FERRAGOSTO

Il D.L. n.138 del 13 agosto 2011 - c.d. Manovra di Ferragosto - modifica profondamente la tassazione delle rendite finanziarie e, volendo focalizzare l'attenzione sulla casistica più diffusa, tocca anche il regime impositivo sia dei dividendi sia delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dal possesso di **partecipazioni non qualificate**, possedute da persone fisiche al di fuori del regime d'impresa. L'effetto che ne deriva è un inasprimento della tassazione di questi redditi, dovuto al fatto che l'imposta prelevata passa dall'attuale aliquota del 12,5% a quella del 20%. L'**entrata in vigore** delle modifiche è peraltro differita al 1° gennaio 2012 per cui i redditi che saranno percepiti entro la fine dell'anno continueranno a essere tassati secondo le regole attuali.

Il concetto di partecipazione non qualificata

Una partecipazione è o no qualificata principalmente in funzione della quota di capitale sociale che rappresenta. Peraltro va fatta una distinzione tra società di persone e società di capitali:



Le novità introdotte con la Manovra di Ferragosto interessano le partecipazioni in società di persone solo in relazione alle plusvalenze o minusvalenze che derivano dalla loro cessione, dato che il reddito delle società personali è imputato al socio secondo il sistema definito della trasparenza, che non viene modificato. Invece, per le partecipazioni in società di capitali, si dovranno considerare tanto i dividendi quanto i redditi, positivi o negativi (*capital gain* o *capital loss*), che derivano dalla loro cessione.

Le modifiche al regime dei dividendi

La persona fisica che percepisce un dividendo da una partecipazione non qualificata in una società italiana oggi subisce una tassazione secondo la tabella che segue:

Dividendo	100
Ritenuta d'imposta 12,5% su 100	12,50
Dividendo netto	87,50

Da cui si ricava che tutto il dividendo percepito è soggetto a tassazione, con quella che è una ritenuta a titolo di imposta, che viene applicata dalla società che paga il dividendo. La modifica della Manovra di Ferragosto è molto semplice, poiché agisce sulla misura della ritenuta, innalzandola al 20%. Quindi la nuova tassazione, che si applicherà ai dividendi

che saranno **incassati a partire dal 1° gennaio 2012**, si configura secondo la tabella che segue:

Dividendo	100
Ritenuta d'imposta 20% su 100	20
Dividendo netto	80

Le modifiche al regime dei capital gain

La modifica che interessa plusvalenze e minusvalenze è più articolata, poiché richiede la regolamentazione del passaggio dal vecchio al nuovo regime, anche consentendo ai contribuenti di fare salvi i diritti acquisiti.

Una regola che non cambia è quella che impone al contribuente che applica il c.d. regime della dichiarazione, di dichiarare le plusvalenze relative a partecipazioni non qualificate, separatamente da quelle relative a partecipazioni qualificate, assoggettandole a tassazione con un'imposta oggi al 12,5% e, dal 1° gennaio 2012, al 20%.

Quindi per una plusvalenza da € 100.000 si ha il seguente sviluppo:

Fino 31/12/2011	100.000,00	12,5%	12.500
Da 1/1/2012	100.000,00	20%	20.000

Il contribuente può tuttavia sottrarre alle plusvalenze le minusvalenze derivanti sempre da cessione di partecipazioni non qualificate, per cui se si avesse una minusvalenza di € 40.000, l'importo da assoggettare a tassazione diventa di € 100.000 - € 40.000 = € 60.000.

Non si hanno problemi quando plusvalenze e minusvalenze sono realizzate tutte fino al 31/12/2011 o tutte realizzate a partire da tale data, perché vi è perfetta omogeneità di tassazione. Il problema, invece, si ha in relazione alle minusvalenze ancora esistenti al 31/12/2011 e che potranno essere utilizzate per compensare plusvalenze realizzate a partire da tale data. La regola introdotta dalla Manovra di Ferragosto è che queste minusvalenze potranno essere utilizzate in misura pari al 62,5% del loro ammontare. In sostanza, la riduzione della percentuale di minusvalenza utilizzabile dal 2012 significa di fatto riconoscere ai contribuenti una sorta di credito d'imposta pari al 12,5% della minusvalenza.

ESEMPIO

Minusvalenza realizzata entro il 31/12/2011: 100
 Plusvalenza realizzata dal 1/1/2012: 200

Importo imponibile nel 2012: $200 - (100 \times 62,5\%) = 200 - 62,5 = 137,5 \times 20\% = 27,5$,
 importo dell'imposta sostitutiva.

Se fosse $200 \times 20\% = 40$ di imposta sostitutiva lorda meno credito d'imposta di $100 \times 12,5\% = 12,5$, l'imposta sostitutiva netta sarebbe $40 - 12,5 = 27,5$, proprio come nel caso precedente.

Il regime transitorio

Per consentire ai contribuenti di mantenere i diritti acquisiti, è stato introdotto un regime transitorio, che in sintesi prevede quanto segue:

1. rideterminazione del valore delle partecipazioni non qualificate possedute alla data del 31/12/2011;
2. calcolo della plusvalenza virtuale;
3. pagamento dell'imposta al 12,5% sulla plusvalenza virtuale;
4. opzione da rendere nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011 (Unico 2012);
5. esercizio dell'opzione obbligatoriamente per tutte le partecipazioni non qualificate possedute;
6. utilizzo del valore determinato alla data del 31/12/2011 come costo fiscalmente riconosciuto per le cessioni operate a partire da tale data.

Se da questa operazione dovessero emergere minusvalenze virtuali, queste dovrebbero essere utilizzabili per abbattere le plusvalenze virtuali e, per l'eventuale eccedenza, saranno riportabili al 2012 nella nuova e ridotta misura del 62,5%.

Esempio

Proponiamo un esempio di un soggetto che possiede due partecipazioni non qualificate, entrambe plusvalenti rispetto al costo di acquisto:


	Costo acquisto	Valore al 31/12/2011	Plusvalenza
Partecipazione Alfa	50.000	70.000	20.000
Partecipazione Beta	30.000	40.000	10.000
Totale	80.000	110.000	30.000

Il contribuente dovrà corrispondere un'imposta sostitutiva ancora al 12,5% su 30.000, quindi 3.750, eseguendo il versamento unitamente alle imposte dovute con la dichiarazione dei redditi Unico 2012 per il 2011.

Se nel 2013 venisse ceduta la partecipazione Alfa per 100.000, la plusvalenza da assoggettare a tassazione sarà $100.000 - 70.000 = 30.000$, sulla quale sarà dovuta un'imposta del 20%, quindi 6.000. Quindi l'operazione di affrancamento al 31/12/2011 è servita per ottenere il riconoscimento fiscale del nuovo valore a tale data.

Le modalità attuative del regime transitorio saranno rese note da un apposito decreto del Mef.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.



Dr. Lodovico Scolari